**CORTE SPORTIVA D’APPELLO**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 16**

Riunione del 23/05/2019

Presidente: Avv. Fabio Gullotta

Componente: Avv. Aniello Merone

Componente: Avv. Claudio Cutrera

**CSA 15/2018/2019 - Volley Leverano SSD a RL, in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, Via Piemonte n. 8 presso lo Studio dell’Avv. Francesco Termini – Giudizio di rinvio, giusta decisione n. 28/2019, Collegio di Garanzia 1^ Sezione, per l’annullamento della sanzione irrogata dalla corte Sportiva d’Appello C.U. n. 6 del 11/2/2019 – Sanzione: tre punti di penalità in classifica e 1.500,00 euro di multa ex art. 13 e 23 del Regolamento Generale e della Circolare di Indizione dei Campionati Nazionali 2018/2019 della FIPAV**

FATTO E DIRITTO

Il Collegio di Garanzia dello Sport CONI, con la decisione richiamata in epigrafe, in accoglimento del motivo di reclamo proposto dalla Volley Leverano SSD a RL ha invitato la Corte Sportiva d’Appello FIPAV a procedere all’annullamento delle sanzioni irrogate al sodalizio ricorrente, così decidendo: “D*ispone l’accoglimento del ricorso* *con conseguente annullamento della decisione impugnata e con esso di ogni provvedimento conseguente, pregiudizievole per la parte ricorrente. Per l’effetto dispone di rimettere gli atti agli Organi Federali competenti.*

*Spese compensate.*

*Dispone la comunicazione la presente decisione di parte tramite i loro difensori anche a mezzo di posta elettronica.*

*Così deciso in Roma nella sede del Coni in data 18/4/2019".*

Ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello costituita nell’odierna composizione ha il dovere di coerenziare la propria precedente decisione alla luce della valutazione operata dalla Prima Sezione del Collegio di Garanzia.

Le questione era legata alla mancata tempestiva presentazione della squadra del Volley Leverano all'incontro fissato per il 20/01/2019 avverso la Sinergy Mondovì .

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ritenuto che la mancata partecipazione all'incontro da parte della Volley Leverano fosse da ricollegare ad evento la cui responsabilità non poteva essere ascritta a colpa della ricorrente: di qui l'incongruità delle sanzioni applicate.

La ricorrente aveva illustrato come la mancata comparizione all’incontro era dovuta ad un grave ritardo della Compagnia Aerea Ryanair che non solo aveva differito di oltre 6 ore il volo ma non aveva mai preannunciato con congruo preavviso l'entità del ritardo.

La Compagnia si era infatti limitata, di volta in volta, a fornire in sede aeroportuale delle parziali comunicazioni di ulteriore ritardo di talché per i responsabili del sodalizio sportivo non era possibile comprendere la portata di quello che sarebbe stato il ritardo complessivo.

Dopo un riepilogo dei principi di diritto che presiedono la vicenda, il Collegio di Garanzia ha valutato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma II° del Regolamento Fipav, che si fosse in presenza di *"evento non colpevole"*.

In questa sede la Corte Sportiva d’Appello opera con un *giudizio vincolato*, doverosamente adeguandosi alla valutazione del Collegio di Garanzia.

Si deve quindi provvedere alla caducazione delle sanzioni applicate riattribuendo alla Volley Leverano i tre punti in classifica.

Così anche deve essere annullata in *toto* la sanzione applicata di € 1.500,00.

**P.Q.M**

la Corte Sportiva d’Appello annulla le sanzioni inflitte al Volley Leverano SSD a RL annullando la penalizzazione di 3 punti in classifica e la multa di 1.500,00 euro.

Firmato Il Presidente

Avv. Fabio Gullotta

Roma 25/05/2019

AFFISSO il 27 Maggio 2019